

*Circolare del ministero della giustizia fissa i paletti per gli organismi e gli enti formatori*

# Conciliazione con il bollino blu

## Mediatori laureati o iscritti a ordini o collegi professionali

DI GABRIELE VENTURA

**C**onciliazione col bollino. Per diventare mediatori è necessario possedere un titolo di studio non inferiore alla laurea triennale, o, in alternativa, essere iscritti a un ordine o collegio professionale. Fuori dai giochi, quindi, i professionisti iscritti presso albi o elenchi di diversa natura, come i tributaristi e gli iscritti (non laureati) in associazioni non ordinistiche. Maglie ancora più strette, poi, attorno ai formatori, che devono attestare di avere alle spalle pubblicazioni scientifiche, in materia di mediazione, «di qualità» e a diffusione nazionale, e di aver svolto attività di mediatore secondo criteri ben precisi (non vale una generica affermazione). A fissare nuovi paletti per gli organismi di conciliazione e gli enti formatori è la circolare del ministero della giustizia del 13 giugno scorso, sull'«Attività di tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco degli enti di formazione. Indicazioni sull'applicabilità della disciplina del silenzio assenso». In sostanza, via Arenula informa gli organismi e gli enti di formazione iscritti che per quanto riguarda le comunicazioni sulle modifiche dei requisiti, dei dati e del numero dei mediatori o dei formatori inoltrate dagli stessi enti al ministero, se entro 30 giorni non viene adottato il provvedimento di autorizzazione, vale la regola del silenzio assenso. Ciò non toglie, però, che successivamente l'amministrazione possa intervenire «o in via di autoannullamento o, comunque, attivando quei poteri che sono da porre in relazione alla

propria funzione di vigilanza». Perciò, la direzione generale del ministero indica agli organismi e agli enti di formazione alcune ipotesi applicative, richiedendo «particolare attenzione nella redazione della modulistica». E in particolare, riguardo la sede dell'ente, «occorre che sia specificatamente indicato il titolo del godimento nonché, nel caso in cui l'immobile sia in godimento per locazione o comodato, che sia specificatamente indicata la data di registrazione dell'atto». Per quanto riguarda il capitale, invece, occorre che corrisponda a 10 mila euro e «sia effettivamente nella disponibilità dell'ente». Come detto, poi, i mediatori devono possedere un titolo di studio non inferiore al diploma di laurea universitaria triennale ovvero, in alternativa, devono essere iscritti in un ordine o collegio professionale. «Con riferimento a questo ultimo requisito», si legge nella circolare, «va precisato che non può darsi analogo effetto all'iscrizione presso albi o elenchi (di diversa natura)». I formatori, invece, devono attestare di avere pubblicato almeno tre contributi scientifici in materia di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie (formatori teorici); di avere operato, in qualità di mediatore, presso organismi di mediazione o conciliazione in almeno tre procedure (formatori pratici); in entrambi i casi, specifica la circolare, «devono attestare di avere svolto attività di docenza in corsi o seminari in materia di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie presso ordini professionali, enti pubblici o loro organi, università pubbliche o private, nazionali o straniere». Con riferimento al primo requisito dei formatori, la circolare

aggiunge che il contributo deve avere carattere scientifico «nel senso che deve avere la sua rilevanza in quanto costituisce motivo di approfondimento, sotto il profilo tecnico - giuridico, della materia in esame». In secondo luogo, l'oggetto della pubblicazione deve riguardare specificatamente la materia della mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie. Sotto il profilo, poi, della effettiva dimostrazione della pubblicazione dello scritto, deve trattarsi di: pubblicazioni scientifiche, giuridiche specializzate, a diffusione nazionale dotate di codice Isbn per i libri e Issn per le pubblicazioni in serie; pubblicazioni scientifiche, giuridiche specializzate, ufficiali edite o prodotte da organi dello stato, regioni, province, comuni ed enti pubblici. Non sono considerate valide le pubblicazioni online. Riguardo infine alla dimostrazione dell'attività svolta, la circolare specifica che «non può assumere rilievo qualunque attività compiuta in sede di procedimento di mediazione, ma solo quella svolta in qualità di mediatore, cioè, quale terzo imparziale al fine di assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione della controversia, nella formulazione di una proposta per la risoluzione della controversia, rimanendo, comunque, privo del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio». L'istante, quindi, non può limitarsi a una generica affermazione, «ma deve specificatamente indicare, nell'ambito della modulistica approvata, quale specifica attività di mediazione lo stesso ha svolto, presso quale organismo, quando, nonché il numero del procedimento».

© Riproduzione riservata

